|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 78 del 10/11/2022

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc118983028)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc118983029)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc118983030)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc118983031)

[Modifiche al programma gare del 13/11/202 1](#_Toc118983032)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 1](#_Toc118983033)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

## Modifiche al programma gare del 13/11/202

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

A rettifica di quanto pubblicato nel programma gare pubblicato nel CU n. 77 del 09.11.2022 la gara JESI/BIAGIO NAZZARO del 12.11.2022 avrà inizio alle **ore 15,00** e non alle ore 16,30.

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 76 – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2022**

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 7 novembre 2022, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N. 15/2022-2023**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

nella riunione del 7 novembre 2022,

a seguito del reclamo n. 16 promosso dalla C.U.S. ANCONA A.S.D. in data 25/10/2022 avverso le sanzioni sportive della perdita della gara 6-0 ,delll’ammenda di € 100,00, della squalifica per 1 giornata al calciatore TRUJILLO HAUMAN JIMMY e della inibizione fino al 31/10/2022 al dirigente MOLINARI NICOLETTI FABIO applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche C5 con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 24/10/2022

 - esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 7 novembre 2022, Valentina Pupo,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha applicato le sanzioni sportive della perdita della gara 6-0 ,delll’ammenda di € 100,00, della squalifica per 1 giornata al calciatore TRUJILLO HAUMAN JIMMY e della inibizione fino al 31/10/2022 al dirigente MOLINARI NICOLETTI FABIO per aver impiegato nella gara Asd Montelupone – Cus Ancona del 19-10-2022 il calciatore TRUJILLO HAUMAN JIMMY in posizione irregolare in quanto non tesserato il giorno della gara.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo il C.U.S. ANCONA A.S.D. chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto il calciatore era stato regolarmente tesserato alla data della gara.

A richiesta della Corte, l’Ufficio Tesseramento del C.R.M. ha attestato che il suddetto calciatore il giorno della gara era regolarmente tesserato per la reclamante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla base della attestazione dell’Ufficio Tesseramenti il reclamo va accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla l’intera delibera.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 7 novembre 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Valentina Pupo Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 10 novembre 2022

Il Segretario f.f.

 F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

 **DECISIONE N. 16/2022-2023**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

nella riunione del 7 novembre 2022,

a seguito del reclamo n. 17 promosso dalla U.S.D. OSIMANA in data 27 ottobre 2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 ( tre) giornate al calciatore CRISTIAN CALVIGIONI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 26/10/2022;

 - esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 31 ottobre 2022, Piero Paciaroni,

- preso atto della mancata comparizione della società reclamante alla richiesta audizione,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto al calciatore al calciatore CRISTIAN CALVIGIONI, tesserato con la reclamante, la squalifica per 3 gare per una condotta violenta che lo stesso avrebbe messo in atto nei confronti di un avversario.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la U.S.D. OSIMANA chiedendo la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettivo comportamento messo in atto nell’occasione dal proprio calciatore.

La società ha inviato un filmato, chiedendo che la Corte lo visionasse a prova di quanto sarebbe effettivamente accaduto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte deve dichiarare inammissibile l’acquisizione del filmato in quanto il caso in esame non rientra nella fattispecie prevista dall’art. 61 comma 2 CGS che consente di utilizzare i filmati in questa sede soltanto *“ qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore della infrazione “.*

Nel merito, alla luce del comportamento descritto nel referto dal direttore di gara, la Corte ritiene che il reclamo vada parzialmente accolto, con riduzione della sanzione a due gare di squalifica in quanto ritiene che il comportamento messo in atto dal calciatore debba essere ricondotto alla fattispecie disciplinata dall’art. 39 CGS (condotta gravemente antisportiva).

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore CHRISTIAN CALVIGIONI a 2 (due) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 7 novembre 2022.

 Il Relatore e Presidente

 F.to in originale

 Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 10 novembre 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 17/2022-2023**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

nella riunione del 7 novembre 2022,

a seguito del reclamo n. 18 promosso dalla U.S. APPIGNANESE in data 27 ottobre 2022 avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 23/11/2022 al dirigente GAGLIARDINI MAURIZIO applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 26/10/2022,

 - esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 7 novembre 2022, Giovanni Spanti,

- sentita la reclamante alla richiesta audizione,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sportiva della inibizione fino al 23/11/2022 al dirigente GAGLIARDINI MAURIZIO, tesserato con la reclamante.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la U.S. APPIGNANESE chiedendo la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettivo comportamento messo in atto nell’occasione dal proprio dirigente, il quale alla richiesta audizione ha ribadito di essersi limitato, nell’occasione, a delle vivaci proteste nei confronti dell’arbitro, ma senza né offenderlo né minacciarlo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va dichiarato inammissibile in quanto l’art. 137, comma 3, lettera b), CGS dispone che non è impugnabile il provvedimento che infligge la “ *inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese. “,* periodo di tempo non superato dalla sanzione che è stata applicata fino al 23 novembre 2022 a far data dal 27 ottobre 2022.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo in base all’art. 137 C.g.s.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 7 novembre 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 10 novembre 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 21/11/2022.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 10/11/2022.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |